



AVVISO

Pinzolo, li 09.10.2018
Prot. n. 13051

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RENDE NOTO

Si rende noto che per l'affitto **d'azienda del Bar Ristorante Ritort, ubicato in Loc. Ritort a Madonna di Campiglio (TN) per il periodo dal 01 dicembre 2018 al 30 settembre 2024**, da destinare ad esercizio di attività di ristorazione, con deliberazione della Giunta comunale n. 147 dd. 08.10.2018 e determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 399 dd. 09.10.2018, è stato indetto ai sensi della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.

CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLA FORMA DELL'ASTA PUBBLICA

con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, descritti puntualmente nel presente bando, e maggior rialzo sul **canone annuo posto a base di gara e pari ad € 83.975,00= (diconsi euro ottantatremilanovecentosettantacinque/00=)**, + iva per il primo anno di gestione + aumento ISTAT (100%) per i successivi anni.

Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

L'amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare alla scadenza il contratto d'affitto dell'azienda di cui all'oggetto per un periodo di anni tre.

Tutti gli offerenti sono ammessi a partecipare alla **seduta di apertura delle offerte fissata per il giorno 24 Ottobre 2018 ad ore 14.30 presso la Sede Municipale di Pinzolo** (TN), in Viale della Pace, 8. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente il concorrente, ossia i legali rappresentanti o procuratori del concorrente medesimo.

L'Amministrazione, con il presente avviso, ed attraverso il seguente preambolo, intende rendere edotti tutti i concorrenti degli obiettivi che con l'affido della gestione della struttura ricettiva, essa intende raggiungere.

Il Comune di Pinzolo intende identificare un soggetto gestore in grado di garantire una proposta qualitativamente adeguata, tale da essere competitiva, coerente con la visione del territorio e, al tempo stesso, qualificante per l'ente concedente, quale soggetto proprietario dell'azienda Bar Ristorante Ritort.

Gli obiettivi che il Comune di Pinzolo intende perseguire con la presente gara sono:

- Valorizzare l'Azienda, quale luogo di ristoro in quota in grado di attrarre e soddisfare la clientela che abitualmente frequenta Madonna di Campiglio e la Val Rendena, riuscendo ad essere polo di interesse, piuttosto che un semplice luogo di passaggio e di ristoro, per gli ospiti.
- Identificare un Soggetto gestore in grado di valorizzare l'azienda di proprietà comunale attraverso:
 - Un progetto complessivo di valorizzazione dell'area Ritort: una proposta che garantisca un'offerta di qualità per l'intera località, interessante e attrattiva per i turisti e, al tempo stesso, distintiva rispetto alle proposte di altri operatori presenti in quota a M. di Campiglio. Il progetto si ritiene debba comprendere un'offerta enogastronomica di qualità e possa comprendere anche iniziative collaterali, coerenti con l'oggetto sociale dell'azienda. Il progetto deve essere mirato a valorizzare la località Ritort, in coerenza anche con i valori del Comune di Pinzolo (in primis la valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio);
 - Un'offerta di ospitalità (ristoro, eventi collaterali) ove i clienti della struttura possano apprezzare un adeguato

- rapporto Qualità/Prezzo;
- Un approccio caratterizzato da serietà, esperienza, capacità imprenditoriale e professionalità, in grado di garantire una gestione continuativa, di qualità e in grado di esprimere una elevata cultura dell'ospitalità;
 - Identificare un gestore di esperienza, che sia in grado di gestire l'azienda in quota al meglio, con giusto profitto per sé e positivo ritorno per il Comune di Pinzolo.
 - Una proposta di destagionalizzazione dell'attività e di valorizzazione della struttura e della proposta anche nei periodi in cui la struttura sia più difficilmente raggiungibile;

I - OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto l'individuazione del soggetto cui concedere in affitto l'azienda Bar Ristorante Ritort da destinare agli scopi sopra evidenziati, coniugando vari aspetti: valorizzazione turistico-culturale-sportiva-escursionistica-ambientale della zona, promozione e vendita di prodotti tipici, ristorazione, ospitalità.

Il Bar Ristorante Ritort comprende locali, spazi, arredi ed attrezzature come evidenziati nella perizia di stima a firma del tecnico comunale e da inventario provvisorio dei beni costituenti l'Azienda

II - DISCIPLINA DI GARA

La procedura di gara per la scelta dell'affittuario è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento agli artt. 17, 18 e 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e relativo regolamento di attuazione e dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Pinzolo.

III - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà disposta in favore dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** determinata in relazione agli elementi descritti dal presente avviso. All'aggiudicazione si potrà procedere anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea e conforme agli obiettivi dell'Amministrazione ed agli atti di gara. L'Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione e di revocare la gara in qualsiasi fase qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conforme agli obiettivi dell'Amministrazione ed agli atti di gara, fermo restando che la presente gara si conclude con l'aggiudicazione e che il vincolo negoziale sorge solo con la stipula del contratto.

IV – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di affitto avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 01 dicembre 2018 e con scadenza il giorno 30 settembre 2024, senza necessità di formale disdetta.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente l'affitto per ragioni di interesse pubblico.

L'amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare alla scadenza il contratto d'affitto dell'azienda di cui all'oggetto per un periodo di anni tre

V - CANONE

Il canone di affitto annuo, che rappresenta il riconoscimento del diritto di sfruttamento economico dell'azienda, è stabilito **in euro 83.975,00= (ottantatremilanovecentosettantacinque/00=) annui + iva**, oltre l'aumento offerto in sede di gara, con aggiornamento annuale ISTAT (100% dell'indice).

Saranno escluse offerte in diminuzione rispetto al prezzo fissato a base di gara.

Il canone dovrà essere versato direttamente in quote trimestrali di pari importo da versarsi anticipatamente, con versamento diretto al Tesoriere Comunale. La prima rata dovrà essere versata alla stipula del contratto.

VI - SOPRALLUOGO

Trattandosi di gestione di una struttura in quota e per la quale il concorrente dovrà sviluppare il programma presentato in sede d'offerta nonché provvedere all'acquisto di quanto eventualmente necessario all'esercizio della struttura e non fornito inizialmente dall'Amministrazione comunale, è prevista la possibilità di visita allo stesso con presa visione dello stato dei luoghi e degli arredi forniti dall'amministrazione. La visita potrà essere effettuata da un legale rappresentante del concorrente, o dal Capogruppo o loro delegati per iscritto, previo appuntamento telefonico durante gli orari d'ufficio dal lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 – referente geom. Remo Maturi tel. 0465-509124 n. fax 0465-502128.

VII - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammessi a partecipare alla gara:

1) Soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., persone fisiche o giuridiche, imprese individuali e/o imprese costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa, consorzi e raggruppamenti temporanei d'impresе costituiti ai sensi dell'art. 24 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. aventi i requisiti previsti dal presente bando di gara, nonché tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia.

Per essere ammessi alla gara i soggetti interessati devono essere in **possesso dei requisiti di seguito indicati**:

- a) possesso dei **requisiti di ordine generale** previsti dall'art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.;
- b) possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o del legale rappresentante ovvero institore (delegato con procura), ed eventualmente del preposto, **dei requisiti morali di cui** all'art. 71 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm. nonché di cui agli artt. 11,12 e 92 del T.U.L.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e possesso da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 (in caso di società) dei requisiti morali di cui all'art. 71, comma 1 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm.;
- c) possesso da parte del titolare dell'impresa individuale di uno **dei requisiti professionali** di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm. (art. 71 comma 6 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59).

2) soggetti in possesso dei **requisiti di capacità tecnica e professionale**: saranno ammessi a partecipare alla procedura esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del bando, posseggano una **esperienza professionale di almeno 2 anni, anche non continuativi, nei cinque anni antecedenti la presentazione dell'offerta**, nell'attività di pubblico esercente per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi situati **a una quota non inferiore a 700 msm**. Tale requisito dovrà essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale o dall'eventuale preposto nominato. Il requisito si riterrà posseduto anche in caso di svolgimento di lavoro dipendente in qualità di addetto alla somministrazione o preposto per almeno due anni, anche in maniera discontinua, negli ultimi cinque, presso pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con iscrizione INPS.

Nel caso i requisiti siano da ricondurre ad attività di durata stagionale, sia come esercente che come lavoratore dipendente o equivalente, si precisa che al fine del riconoscimento del periodo di esperienza professionale, lo stesso va riferito ad un periodo non inferiore ad almeno 90 giorni continuativi nell'anno solare (periodi inferiori non si considerano) mentre il periodo di attività superiore a 183 giorni nell'anno solare, anche non continuativo, verrà convenzionalmente riconosciuto come 1 anno di attività;

A tal fine i concorrenti sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare l'elenco dei principali servizi prestati, con l'indicazione delle date e delle attività gestite e in caso di strutture pubbliche, dell'Amministrazione proprietaria.

L'aggiudicatario dovrà, prima della stipula contrattuale, presentare idonea documentazione atta a certificare il possesso del requisito professionale e di capacità tecnica e professionale come dichiarato in fase di gara.

Sono inoltre ammessi i raggruppamenti temporanei ex art. 24 L.P. n. 23/1990, ancorché non ancora costituiti.

Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo o di altro soggetto non ancora costituito, dovranno presentare offerta congiunta sottoscritta da ciascuna di esse e contenente la specifica indicazione delle parti delle complessive prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese nonché l'impegno che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa provinciale in materia.

Le singole imprese facenti parte del raggruppamento devono conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, che deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 24 della L.P. 23/90 e ss.mm. e risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma pubblica. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Comune.

Il mandatario ha nei riguardi del Comune la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti per tutte le operazioni e atti inerenti ai contratti fino alla completa estinzione del rapporto, ferma restando la facoltà del Comune di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.

A norma dell'art. 80, lettera m del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o che si trovano rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con altri concorrenti (o in una relazione di fatto) sarà richiesto di dichiarare, a corredo dell'offerta e secondo quanto precisato nel prosieguo, di aver formulato autonomamente l'offerta, indicando il soggetto con cui sussiste tale situazione e corredando la predetta dichiarazione con i documenti (inseriti in separata busta chiusa) utili a dimostrare che la situazione di controllo non influisce sulla formulazione dell'offerta.

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La violazione dei divieti sopra indicati comporta l'esclusione di tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione dei divieti medesimi.

VIII - CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto è richiesta una cauzione provvisoria **pari al 10% dell'importo a base di gara (pari ad € 8.397,50= (ottomilatrecentonovantasette/50=)** da prestarsi in contanti presso il tesoriere dell'ente, Banco Popolare Soc. Coop. filiale di Pinzolo o nelle forme di cui alla L. 10.06.1982 n. 348 e ss.mm. L'eventuale fideiussione dovrà contenere l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta, valevole fino allo svincolo scritto da parte del Comune, e sarà restituita all'aggiudicatario dopo la firma del contratto di affitto d'azienda. Tale cauzione provvisoria verrà incamerata dal Comune di Pinzolo, a titolo di penale, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di affittanza, fatta salva la richiesta del maggior danno. **La fideiussione dovrà contenere l'impegno del soggetto garante a rilasciare la successiva cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti contrattuali.**

CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario, dopo l'aggiudicazione, e prima dell'immissione in possesso della struttura, dovrà presentare la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE nell'importo **pari a una annualità di canone comprensiva di I.V.A.**, nei modi di cui all'art. 1 della L. 10.06.1982 n. 348. Tale deposito, non imputabile in conto canoni di affitto, sarà restituito al termine della durata del contratto a condizione che il conduttore abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto e previa verifica del buono stato dei beni aziendali da effettuarsi contestualmente alla riconsegna, tenuto conto della normale usura. In caso di cauzioni costituite in contanti, il relativo deposito deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione comunale Banco BPM spa, filiale di Pinzolo, mentre all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito.

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante fideiussione, che dovrà avere validità fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale, la stessa dovrà essere redatta in conformità alle sotto indicate modalità:

- a) essere rilasciata da primario istituto o compagnia debitamente autorizzati;
- b) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore da presentare con autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fideiussione;
- c) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del servizio cui compete la gestione del contratto, e comunque fino ad espressa autorizzazione scritta rilasciata da parte del Comune di Pinzolo";
- d) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - d1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - d2) espressa indicazione di inclusione nella copertura delle penali contrattuali;
 - d3) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
 - d4) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento del corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;
 - d5) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
 - d6) nel caso in cui la fideiussione contenga la clausola per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi ... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente fideiussione", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito";
 - d7) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non saranno ammesse fideiussioni che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune o fideiussioni che non riportino espressamente le condizioni sopra riportate.

Si precisa che la fideiussione deve essere presentata in carta legale o resa legale ed avere comunque scadenza posticipata di mesi sei rispetto alla data di scadenza del contratto.

POLIZZE ASSICURATIVE

Lo stesso aggiudicatario dovrà inoltre depositare presso il Comune, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'immissione in possesso della struttura, copia della seguente polizza assicurativa:

- a) di responsabilità civile per danni verso terzi inerente la conduzione della struttura nonché l'esercizio di tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa ed

eccettuata, di tutti i soggetti che partecipino all'attività svolta dall'assicurato, con massimale di almeno €4.000.000,00= per sinistro;
b) per la copertura del rischio locativo del valore di € 1.300.000,00=;
c) per la copertura del rischio incendio per il contenuto con massimale di € 350.000,00=;
d) per la copertura del rischio furto indicante un valore a primo rischio pari ad € 50.000,00= ;

IX - ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

La concessione in affitto d'azienda di cui al presente avviso di gara, verrà assegnata secondo le modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata come di seguito illustrato:

Punteggio totale a disposizione: 100/100.

Offerta economica: max 55/100 punti.

Offerta tecnica: max 45/100 punti come di seguito declinati:

- a) **Piano di Marketing e business plan punteggio: 16/100.**
- b) **Offerta enogastronomica punteggio: 14/100**
- c) **Struttura organizzativa/professionalità punteggio 6/100**
- d) **Periodi di apertura e iniziative di destagionalizzazione punteggio 9/100**

La Commissione di gara attribuirà i punteggi sulla base degli indicatori e sottoindicatori individuati secondo le disposizioni del presente avviso.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in base ai criteri a) offerta tecnica e b) offerta economica.

L'aggiudicazione della gestione avverrà a favore del soggetto che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

X - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - RICHIESTA INFORMAZIONI

Il presente avviso (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato in versione integrale sul sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.pinzolo.tn.it , per estratto su un quotidiano locale, e può essere richiesto in cartaceo all'Ufficio Segreteria Generale del Comune. Si precisa sin d'ora che l'inoltro della documentazione sopraindicata (in formato cartaceo) avverrà entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e tramite consegna diretta ad un incaricato del richiedente.

Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire la documentazione secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente la stessa a:

COMUNE DI PINZOLO
Ufficio Protocollo
Viale della Pace n. 8
38086 PINZOLO (TN)

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 24 Ottobre 2018
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA

La domanda dovrà essere composta **da un plico chiuso sui lembi di chiusura con mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto**, all'interno del quale dovrà essere inserita la documentazione descritta dal presente avviso.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Offerta relativa alla gara per l'affitto d'azienda di Bar Ristorante Ritort dal 01.12.2018 al 30.09.2024, con scadenza alle ore 12.00 del giorno 24.10.2018"

Il plico deve essere recapitato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante plico inoltrato da corriere;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00.

Al fine di evitare disagi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, si invitano gli offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. **Non saranno ammessi alla gara gli offerenti i cui plichi dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il**

loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non si fa luogo a gara di migliororia, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona solo con la stipula del relativo contratto.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa, dott.ssa Maria Pia Binelli.

Le **RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI** in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo fax: 0465/502128 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: segreteria@comune.pinzolo.tn.it o segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto

XI - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

CAPITOLO 1 INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno, predisposto secondo le indicazioni di cui al paragrafo precedente, deve essere inserito, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:

- a) BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA come indicata al capitolo 2;
- b) BUSTA B) OFFERTA TECNICA, come indicato al capitolo 3;
- c) BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA, come indicata al capitolo 4.

I plichi contenenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, come indicato rispettivamente ai capitoli 3 e 4, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) essere chiusi sigillati con mezzo idoneo a garantire l'integrità e la non manomissione del contenuto e controfirmati sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente;
- b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché rispettivamente la dicitura "**OFFERTA TECNICA**" e "**OFFERTA ECONOMICA**".

CAPITOLO 2 BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) **deve essere inserita - a pena di esclusione - la documentazione indicata nel presente capitolo:**

1) **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** in carta libera, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore attestante:

a) **l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, come di seguito specificati:**

Art. 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; ⁽²⁰⁰⁾

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ⁽²⁰¹⁾.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. ⁽²⁰²⁾

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. ⁽²⁰³⁾

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. ^{(204) (209)}

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; ⁽²⁰⁵⁾

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; ⁽²⁰⁵⁾

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; ⁽²⁰⁶⁾

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. ⁽²⁰⁷⁾

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

A norma dell'art. 22 comma 4 della L.P. 2/2016 e ss.mm., l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni che comportano l'esclusione **è tenuto a** presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.

b) dichiarazione che l'impresa ovvero l'operatore economico non versa nella situazione interdittiva di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.- ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

c) dichiarazione di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.

Dovrà essere inoltre specificata nella dichiarazione:

- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
- l'espressa indicazione circa il consenso all'utilizzo della pec quale sistema di trasmissione delle comunicazioni.

Si precisa che la mancata indicazione di tali dati comporterà l'invio di tutte le comunicazioni presso la sede legale indicata dall'Impresa: le comunicazioni urgenti saranno inoltrate all'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata), con contestuale spedizione dell'originale tramite raccomandata A.R., fermi restando i termini eventualmente fissati nelle note medesime.

d) il possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o del legale rappresentante, preposto, dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm. nonché di cui agli artt. 11 del T.U.L.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e possesso da parte di tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 (in caso di società) dei requisiti morali di cui all'art. 71, comma 1 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e ss.mm.;

e) il possesso da parte del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante in caso di società o del preposto nominato di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 5 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm. (art. 71 comma 6 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59).

2) **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà in carta libera, rilasciata dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa attestante il possesso dei **requisiti di capacità tecnica e professionale**: saranno ammessi a partecipare alla procedura esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del bando, posseggano una **esperienza professionale di almeno 2 anni, anche non continuativi, nei cinque anni antecedenti la presentazione dell'offerta**, nell'attività di pubblico esercente per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi situati **a una quota non inferiore a 700 msm**.

3) **copia dello schema di contratto** in carta resa legale, firmato per accettazione su ogni facciata ed in calce allo stesso dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente l'Impresa, a pena di esclusione.

4) **Cauzione provvisoria**: All'interno del plico dovrà essere inserita, a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto una cauzione provvisoria da prestarsi nelle forme di cui all'art. 1 della L. 10.06.1982 n. 348 e ss.mm. In caso di fideiussione, la stessa dovrà contenere l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta, e di validità fino allo svincolo scritto da parte del Comune. La cauzione sarà restituita all'aggiudicatario dopo la firma del contratto di affitto d'azienda. **Tale cauzione provvisoria verrà incamerata dal Comune di Pinzolo, a titolo di penale, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di affittanza, fatta salva la richiesta del maggior danno**. La fideiussione **dovrà contenere l'impegno del soggetto garante a rilasciare la successiva cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti contrattuali**. La documentazione dovrà essere prodotta in originale.

5) **in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti**: dovrà essere prodotto il mandato collettivo con rappresentanza ad una impresa facente parte del raggruppamento, indicata quale impresa capogruppo, che deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'art. 24 della L.P. 23/90 e risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma pubblica. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Comune.

in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: alle dichiarazioni di cui sopra dovranno essere allegati copie fotostatiche di documenti di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori. Inoltre, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 23/90 le imprese facenti parte del raggruppamento non ancora costituito devono produrre dichiarazione contenente l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 24 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm.

In caso di **raggruppamenti temporanei, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 1) 2) e 3) dovranno essere presentati e firmati da tutti i soggetti che ne fanno o intendono farne parte**.

Per i punti 1), 2) e 3) gli offerenti dovranno preferibilmente utilizzare i modelli di dichiarazione allegati al presente bando.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare all'asta in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

NB:

Stante la necessità di procedere in via prioritaria all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica rispetto al plico contenente l'offerta economica, **comporta l'esclusione dalla gara** la mancanza delle diciture sopra indicate nel caso in cui la Commissione di gara si trovi nell'impossibilità di individuare il plico contenente l'offerta tecnica rispetto a quello contenente l'offerta economica oppure nel caso in cui le offerte siano contenute nel medesimo plico e l'offerta economica sia leggibile.

NB:

Non sono ammesse offerte plurime: deve essere presentata una sola offerta tecnica ed una sola offerta economica. Costituisce **causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte plurime**.

L'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. disciplina il diritto di accesso agli atti. Lo stesso stabilisce che il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate ed al fine di consentire il rispetto del termine imposto dalla norma per consentire il diritto d'accesso **ciascun offerente, che lo ritenga necessario**, deve allegare alla propria offerta una dichiarazione contenente l'indicazione delle informazioni contenute nell'offerta (per quanto attiene alle giustificazioni dell'offerta la dichiarazione in parola deve essere allegata alle medesime nel momento in cui sono prodotte), che costituiscano segreti tecnici o commerciali completa delle relative motivazioni e di ogni elemento utile a comprovare quanto affermato dall'offerente stesso.

In difetto di tale dichiarazione (o in caso di presentazione di dichiarazione priva di motivazione) l'accesso sarà consentito senza limitazione alcuna.

In caso di presenza della predetta dichiarazione, l'Amministrazione valuterà i contenuti della stessa e la sussistenza di una "comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente" da cui si evinca che le informazioni contenute nell'offerta o nelle giustificazioni della stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Rimane fermo che, ai sensi del medesimo articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. l'accesso è comunque consentito al soggetto che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di gara.

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere presentata in carta resa legale (salve le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima. Tale soggetto deve risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

CAPITOLO 3 BUSTA B) - OFFERTA TECNICA

La formulazione dell'offerta tecnica avviene, a pena d'esclusione, mediante la presentazione del materiale necessario a consentire la valutazione degli elementi tecnici come in seguito definiti in regola con la normativa sull'imposta di bollo.

Il materiale e la documentazione presentata dovrà essere riassunto, a pena d'esclusione, in apposito elenco sottoscritto dal legale rappresentante come da fac simile allegato (fac simile "Dichiarazione offerta tecnica").

Tutto il materiale relativo all'offerta tecnica, compreso l'elenco della documentazione sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà essere inserito, a pena d'esclusione, in una busta chiusa e sigillata riportante la dicitura OFFERTA TECNICA e il nome della ditta. La busta contenete l'offerta tecnica dovrà essere inserita, a pena d'esclusione, nel plico d'invio.

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà sulla base di una pluralità di elementi (criteri di valutazione) come di seguito descritti:

OFFERTA TECNICA	Punteggio
Piano di marketing e business plan	16/100
Offerta enogastronomica	14/100
Struttura organizzativa/professionalità	06/100
Periodi di apertura e iniziative di destagionalizzazione	09/100

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA 45/100

Nella determinazione dei punteggi si prenderanno in considerazione le prime due cifre decimali, mediante troncamento delle eventuali cifre successive (arrotondamento per difetto).

Gli elementi tecnici rilevanti

In coerenza con gli obiettivi del Comune di Pinzolo rispetto alla valorizzazione dell'area Ritort, si evidenziano gli elementi tecnici per l'offerta tecnica che è opportuno siano inclusi nell'offerta:

A. Progetto di valorizzazione complessiva della località Ritort, focalizzato sull'attività di ristorazione - da esplicitarsi potenzialmente in diverse forme (ristorante "à la carte", self service, altro...) – affiancata dall'attività di bar e ricettiva e, potenzialmente, da altre attività complementari e coerenti con l'oggetto sociale dell' ABR Ritort.

La proposta sarà valutata in termini di qualità dell'offerta, interesse ed attrattività per i potenziali fruitori (rilevanza dell'offerta) e di distintività rispetto alle altre proposte di ospitalità in quota presenti nella destinazione. Al tempo stesso, saranno valorizzati investimenti e modalità di comunicazione coerenti con l'obiettivo di dare massima visibilità all'iniziativa.

Sarà altresì tenuta in considerazione la capacità del gestore di valorizzare l'area ABR Ritort, nonché di migliorare l'offerta anche attraverso l'acquisizione di certificazioni e attraverso la collaborazione con le organizzazioni del territorio e la sponsorizzazione e/o la incentivazione delle iniziative e degli eventi collegati al territorio.

La dimostrazione che l'attività dell'ABR Ritort coerente con il piano di marketing proposto risulti economicamente sostenibile è altresì rilevante ai fini della valutazione.

B. Proposta enogastronomica per il ristorante Ritort, in termini di modalità di somministrazione, anche innovative, ma anche in termini di capacità di valorizzare attraverso la proposta l'identità del territorio, pur in coerenza con i moderni

trend alimentari, di associare altresì una offerta enogastronomica che valorizzi la tipicità locale con una selezione di proposte sfiziose in grado di attrarre il target "gourmet", di capacità di garantire un adeguato rapporto prezzo/qualità e di valorizzare l'utilizzo di prodotti a chilometri zero nonché l'offerta di menù alternativi anche tenendo conto di eventuali intolleranze alimentari o allergie e coerenti con i principi di una corretta nutrizione;

C. Presentazione dell'organizzazione che si intende dare all'iniziativa imprenditoriale, in termini di risorse umane coinvolte e relative professionalità, esplicitando quali e quante figure caratterizzeranno l'organizzazione complessiva (includendo ristorazione ed eventuali attività collaterali), insieme ad eventuali qualifiche specifiche del soggetto gestore o di altri soggetti attivi nell'organizzazione in grado di dimostrare particolare attenzione all'ambito enogastronomico, quali ad esempio: qualifica di sommelier, gestione in passato di locali che abbiano avuto riconoscimenti e/o qualifiche particolari (a titolo di esempio, non esaustivo: nomination nella guida Michelin, Gambero Rosso, Bibenda, altro..).

D. Periodi di apertura ed iniziative di stagionalizzazione dell'offerta all'utenza. Come precisato nello schema di contratto, l'ABR Ritort è agevolmente raggiungibile solamente durante la stagione estiva, mentre con riferimento a quella invernale, a causa dell'intersezione di una pista da sci con la strada che porta alla struttura, l'accesso è consentito in orario di chiusura piste e l'attraversamento della pista è consentito solamente a piedi. Il rifugio è sempre accessibile a piedi e con gli sci. L'iniziativa di stagionalizzazione e di ulteriore apertura al pubblico dovrà pertanto proporre, oltre ai periodi di apertura al di fuori di quelli contrattualmente imposti, proposte di apertura alternative ma compatibili con l'accessibilità della località o prevedere e curare modalità di accesso alternative.

I materiali esplicativi degli elementi tecnici rilevanti

Al fine di consentire la valutazione dell'offerta tecnica ed assicurare il necessario approfondimento, si ritiene opportuno che il concorrente presenti materiali esplicativi sufficientemente dettagliati. Di seguito una proposta mirata, rispetto a ciascuno degli elementi tecnici identificati sopra:

A. Un piano di marketing con la descrizione dell'idea di business alla base del progetto di valorizzazione complessiva dell'area Ritort, sottolineando gli elementi ritenuti in grado di garantire l'attrattività e l'interesse dei potenziali clienti per questo luogo e l'annessa proposta, così come gli elementi di distintività rispetto ad altre strutture in quota presenti nell'area di M. di Campiglio.

Nel piano di marketing potranno essere incluse e specificate anche attività collaterali al core business, rappresentato dalla ristorazione, precisando in che termini queste possano valorizzare l'area Ritort, sia in termini qualitativi che quantitativi. Verrà data valutazione preferenziale alle iniziative coerenti con i valori del Comune di Pinzolo in grado di attrarre il target elettivo della località e, al tempo stesso, favorire la visibilità dell'ABR Ritort all'esterno nonché a migliorare l'offerta anche attraverso l'acquisizione di certificazioni e attraverso la collaborazione con le organizzazioni del territorio e la sponsorizzazione e/o la incentivazione delle iniziative e degli eventi collegati al territorio.

Il piano dovrà essere corredato da un business plan complessivo dell'iniziativa, che sintetizzi la valorizzazione economica dell'iniziativa imprenditoriale, includendo gli investimenti potenzialmente proposti dal gestore sulla struttura. **Al fine di evitare la riconoscibilità, già in fase di valutazione dell'offerta tecnica, dei contenuti dell'offerta economica, il bussines plan dovrà essere costruito, a pena di esclusione, considerando il costo annuale relativo all'affitto dell'azienda pari alla base d'asta.**

Si anticipa fin d'ora che, al fine di valutare la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa proposta dal concorrente, prima della stipula del contratto, **all'aggiudicatario verrà richiesta la presentazione del bussines plan, come presentato in fase di gara, valorizzato con il canone offerto in gara dal concorrente. Qualora sia verificata l'insostenibilità finanziaria del businnes plan si procederà alla revoca dell'aggiudicazione.**

B. La presentazione della proposta enogastronomica che potrà caratterizzare l'area ristoro Ritort, precisando quali tipologie di somministrazione proposte e le modalità di esecuzione, dettagliando il livello qualitativo che si intende raggiungere e la tipologia di menù ipotizzato. La presentazione dovrà includere anche un esempio del menù/dei menù proposti in termini di offerta gastronomica, completi di prezzi, così come un riferimento esplicito e chiaro alla qualità dell'offerta enologica (esempio di carta dei vini, completa dei prezzi proposti) e delle materie prime utilizzate (descrizione delle dieci principali materie prime utilizzate per il menù proposto, con precisazione del livello qualitativo). Saranno valutate con punteggio preferenziale le proposte ritenute più equilibrate in relazione alla tipologia di struttura e quelle in grado di coniugare aspetti qualificanti, quali: modalità di somministrazione, anche innovative, capacità di valorizzare l'identità del territorio, pur in coerenza con i moderni trend alimentari, capacità di associare altresì una offerta enogastronomica che valorizzi la tipicità locale con una selezione di proposte sfiziose in grado di attrarre il target "gourmet", capacità di garantire un adeguato rapporto prezzo/qualità e di valorizzare l'utilizzo di prodotti a chilometri zero nonché l'offerta di menù alternativi anche tenendo conto di eventuali intolleranze alimentari o allergie e coerenti con i principi di una corretta nutrizione ;

Si anticipa fin d'ora che il Comune di Pinzolo, durante l'esecuzione del contratto, potrà richiedere e verificare in ogni momento le fatture di acquisto delle materie prime al fine di verificare la qualità delle stesse e la coerenza con quanto proposto nell'offerta tecnica.

C. Prospetto descrittivo della struttura organizzativa che il concorrente intende dare all' ABR Ritort, precisando numero e qualifiche dei collaboratori coinvolti, evidenziando gli elementi in grado di caratterizzare l'iniziativa in termini di qualità e distintività;

D. Periodi di apertura ulteriori e proposta di destagionalizzazione dell'offerta, coerente con il posizionamento della località di M. di Campiglio e dell'iniziativa Ritort, con precisazione delle modalità di realizzazione.

I parametri di valutazione degli elementi tecnici

Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione giudicatrice terrà conto dei parametri di valutazione di seguito indicati.

La commissione può, a proprio insindacabile giudizio, assegnare punti zero a ciascuno degli elementi tecnici oggetto di valutazione, qualora ritenga non siano qualitativamente meritevoli.

Di seguito i parametri di valutazione dell'offerta tecnica, specificati per ciascuno degli elementi tecnici identificati come rilevanti:

A. Piano di marketing e business plan

massimo punti 16

Parametri di riferimento:

La proposta di valorizzazione dell'area Ritort	Punteggio massimo
Interesse e attrattività della proposta del Bar- Ristorante (ed eventuali iniziative collaterali) per i potenziali clienti; la presenza di iniziative collaterali legate all'ospitalità e la presenza di un piano di comunicazione mirato, l'acquisizione di marchi/certificazioni, (es. marchio Family, qualità Parco.. ecc..) la valorizzazione del territorio anche attraverso forme collaborative con gli operatori turistici del luogo e/o la sponsorizzazione di iniziative collegate al territorio;	7
Distintività rispetto ad altre proposte in quota a M.di Campiglio;	3
Sostenibilità economica finanziaria (al fine di evitare la riconoscibilità, già in fase di valutazione dell'offerta tecnica, dei contenuti dell'offerta economica, il bussines plan dovrà essere costruito, a pena di esclusione, considerando il costo annuale relativo all'affitto dell'azienda pari alla base d'asta)	6

B. Offerta enogastronomica

massimo punti 14

Parametri di riferimento:

La proposta enogastronomica del punto di ristoro Ritort	Punteggio massimo
Menù tipo del ristorante: Qualità dell'offerta, qualità delle materie prime utilizzate, capacità di valorizzare l'identità del territorio pur essendo in linea con i moderni trend alimentari, capacità di associare un'offerta tipica con sfiziose proposte adatte al target gourmet e utilizzo di prodotti a chilometri zero	7
Proposta di menù alternativi che tengano conto di eventuali intolleranze alimentari o allergie e coerenti con i principi di una corretta nutrizione	3
proposte enogastronomiche particolari (se previste) – a titolo di esempio, non esaustivo: momenti a tema, degustazioni, tipologie di somministrazione innovative, altro, ..	4

C. Struttura organizzativa/professionalità

massimo punti 6

Le risorse umane sono ritenute un elemento essenziale per la qualificazione dell'offerta di ristoro e ricettiva. Il momento di contatto del turista con il personale dell'area ristorante e bar è infatti determinante rispetto alla percezione ed alla soddisfazione dell'ospite. Da qui l'esigenza, per il Comune di Pinzolo, di garantire un servizio di qualità presso l'ABR Ritort, a partire dalle persone che si interfacciano con i turisti.

Nella valutazione della proposta di organizzazione e delle professionalità proposte all'interno della struttura organizzativa stessa, sarà quindi data valutazione preferenziale per proposte che prevedano collaboratori qualificati, in grado di interloquire con turisti di diversa nazionalità e al tempo stesso di valorizzare l'identità del territorio attraverso la conoscenza dei prodotti locali. In particolare, sarà dato un punteggio maggiore alle proposte ove siano previsti collaboratori che hanno una buona conoscenza dei prodotti tipici e del territorio, così come proposte che includono almeno alcuni collaboratori con ottima conoscenza della lingua italiana, affiancati da collaboratori che abbiano una buona conoscenza almeno della lingua inglese.

Si riporta di seguito uno schema guida per la specificazione di quante risorse umane qualificate sono previste nella struttura organizzativa:

Collaboratori a contatto con il pubblico (bar/ristorante) numero. ____
 Collaboratori con buona conoscenza prodotti tipici/territorio numero. ____
 Conoscenza lingue da parte dei collaboratori (precisare il numero di risorse umane con abilità specifica rispetto alle lingue)
 Italiano madre lingua numero. ____
 Buona comprensione e uso dell'italiano numero. ____
 Buona comprensione e uso dell'inglese numero. ____
 Buona comprensione e uso di altre lingue numero. ____ (precisare le lingue conosciute: _tedesco, _francese, _spagnolo, _russo, _altro)

Ad offerta qualitativamente superiore corrisponde punteggio più alto.

Parametri di riferimento:

L'organizzazione e le professionalità	Punteggio massimo
Personale di cucina specializzato (a titolo di esempio, non esaustivo: qualifiche chef, presenza pasticciere professionale, altro ..)	2
Personale qualificato rispetto alla proposta enogastronomica (a titolo di esempio, non esaustivo: presenza sommelier, qualifiche specifiche di altre persone coinvolte nell'organizzazione, altro ..)	1
Personale qualificato rispetto alla proposta enogastronomica (a titolo di esempio, non esaustivo: presenza sommelier, qualifiche specifiche di altre persone coinvolte nell'organizzazione, altro ..)	3

D. Proposta di aperture ulteriori e destagionalizzazione dell'attività

massimo punti 9

PERIODI DI APERTURA OBBLIGATORIA DELL'ESERCIZIO:

- dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno secondo i periodi specificati nello schema di contratto **per i periodi obbligatori non saranno pertanto attribuiti punteggi.**

Verranno valutate, con attribuzione di punteggio, le seguenti voci:

- apertura continuativa del locale **durante tutta la stagione invernale (dal 1 dicembre al 31 marzo)**
- aperture continuative offerte nei **periodi non obbligatori e al di fuori dei periodi stagionali (da dicembre a marzo compresi)**, intendendo quali aperture continuative, le aperture della struttura ricettiva su un periodo minimo di sette giorni (settimana) o periodi superiori, senza soluzione di continuità;
- aperture non continuative offerte **nei periodi non obbligatori e al di fuori dei periodi stagionali (da dicembre a marzo compresi)**, intendendo quali aperture non continuative, le aperture della struttura ricettiva per periodi circoscritti inferiori a sette giorni (per esempio fine settimana, ponti con festività ecc..) ma che garantiscano una apertura della struttura per almeno 2 giorni consecutivi;

Periodi di apertura	max 9 punti
Apertura continuativa del locale durante tutta la stagione invernale (dal 1 dicembre al 31 marzo di ogni anno)	Punti 5
Aperture continuative nei periodi non obbligatori ed al di fuori dei periodi stagionali (dicembre-marzo come sopra): intendendo per continuative le aperture comprendenti intere settimane (una o più);	massimo 2 punti 0,5 punto ogni settimana (sette giorni) continuativa di apertura offerta fino ad un massimo di 4 anni.
Aperture non continuative nei periodi non obbligatori ed al di fuori dei periodi stagionali (dicembre-marzo come sopra): intendendo per aperture non continuative le aperture per periodi circoscritti quali per esempio i fine settimana, le festività o i ponti feriali, che	massimo 2 punti 0,25 punti ogni periodo di apertura di almeno 2 giorni continuativi fino ad un massimo di 8 anni.

garantiscono una apertura continuativa di almeno 2 giorni;	
--	--

La Commissione potrà attribuire anche punteggi intermedi.

Qualora nessuno dei concorrenti raggiunga un punteggio minimo complessivo pari almeno a 70 punti (inclusivo della valutazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica), la Commissione non procederà con l'aggiudicazione del contratto di affitto.

La Commissione apprezzerà la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati quale criterio di valutazione degli elementi descrittivi sopra indicati.

Laddove si tratti di elementi la cui valutazione non discende da un criterio oggettivo o matematico, come sopra evidenziati, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione sarà discrezionale.

Si precisa che le prescrizioni di cui allo Schema di contratto, costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta, e che la presentazione dell'offerta costituisce accettazione di tutte le norme ivi contenute.

La documentazione di cui all'offerta tecnica formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

CAPITOLO 4 BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA

Il soggetto partecipante, esplicherà la propria offerta, utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato, con dichiarazione in carta legale, indicando l'importo solo in aumento rispetto alla base di gara di € 83.975,00= (ottantatremilanovecentosettantacinque/00=) annui (IVA esclusa) + aggiornamento ISTAT (100% dell'indice) per ogni anno successivo.

L'importo ed i valori riportati dovranno essere espressi in cifre e in lettere (in caso di discordanza, sarà considerata valida l'espressione in lettere) e l'offerta sarà valida ed impegnativa per 180 giorni, a partire dalla data fissata per la presentazione dell'offerta. L'offerta deve recare l'indicazione del numero di codice fiscale e/o di partita I.V.A. dell'impresa offerente.

L'offerta deve essere sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta confermate e sottoscritte.

NB:

Costituisce causa di esclusione dalla gara la mancanza di sottoscrizione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, offerte comunque condizionate o offerte parziali.

OFFERTA ECONOMICA

Aumento del canone a base d'asta: attribuzione punti **da 0 a 55**;

Il punteggio per l'offerta economica verrà attribuito in maniera proporzionale, prendendo come punto di riferimento **l'offerta più alta presentata (alla quale verranno attribuiti 55 punti)** ed attribuendo alle rimanenti offerte il punteggio spettante a ciascuna utilizzando la seguente formula:

$$X = (Po*55)/Pi$$

Dove:

X= punteggio da attribuire al concorrente per il canone offerto;

Po= canone offerto dal concorrente;

Pi= canone più alto offerto in sede di gara;

Nelle operazioni per l'attribuzione di detto punteggio si prenderanno in considerazione **le prime due cifre decimali. La seconda verrà arrotondata per eccesso se la terza cifra decimale è superiore a 5.**

XII - PROCEDURA DI GARA.

La prima seduta della procedura di gara è fissata per il giorno 24.10.2018 ad ore 14.30 presso la Sala commissioni della sede Municipale in Viale della Pace n. 8.

La Commissione darà seguito all'aggiudicazione del servizio nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- in seduta di data 24.10.2018 aperta al pubblico:
 - verifica la regolarità dei plichi pervenuti;
 - apre i plichi attribuendo a ciascuno un numero progressivo e riportando lo stesso numero sulle buste sigillate contenute nel plico;
 - apre le buste contenenti la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA verificando la regolarità e completezza dei medesimi ed escludendo le offerte eventualmente non in regola e/o carenti di documentazione;
 - in seduta pubblica la commissione apre le buste contenenti l'OFFERTA TECNICA, proseguirà in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi punteggi;

- in seduta aperta al pubblico la cui data sarà comunicata via pec alle ditte partecipanti:
 - comunica l'esito delle valutazioni delle offerte tecniche;
 - apre le buste contenenti l'OFFERTA ECONOMICA, attribuendo il relativo punteggio secondo i criteri specificati al capitolo 4 del presente bando;
 - assegna i punteggi complessivi di ciascun plico, composti dal punteggio dell'offerta economica e da quello relativo all'offerta tecnica;
 - formula la graduatoria complessiva sulla base dei punteggi ottenuti in sede di offerta tecnica ed offerta economica;
 - aggiudica l'affitto al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai sensi del comma 5 art. 15 del Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, la Commissione di gara conclude i propri lavori con la formazione della graduatoria definitiva e con la conseguente aggiudicazione.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente **bando**, **la Commissione di gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.**

Qualora risultino due o più offerte con identico punteggio, si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che **avrà ottenuto il punteggio più alto dell'offerta tecnica**. Qualora anche il punteggio dell'offerta tecnica sia identico si procederà ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Delle operazioni compiute dalla Commissione viene redatto apposito verbale del quale è data lettura nella eventuale successiva seduta pubblica di gara.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive della busta "documentazione amministrativa" comporta la **regolarizzazione ad opera del concorrente entro 2 giorni** dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, **pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

In caso di incompletezza la Commissione provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta l'integrazione a mezzo PEC.

Nel caso in cui alla gara sia ammesso un solo soggetto, l'aggiudicazione è disposta a favore dello stesso **purché la relativa offerta sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente avviso** e degli ulteriori atti di gara e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ferme restando le precisazioni sopra svolte.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. del Regolamento per la disciplina dei contratti e del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e ii. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.

La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta sia ritenuta assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione, anche con riferimento alle linee guida contenute nel preambolo del presente bando.

L'aggiudicazione disposta dalla Commissione è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

XIII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.

A norma del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, l'Amministrazione procede nei confronti del soggetto aggiudicatario ed eventualmente del soggetto che segue nella graduatoria alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta in conformità al bando di gara, tramite l'acquisizione d'ufficio della seguente documentazione:

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve:

a) presentare il business plan valorizzato con il canone offerto in sede di gara per consentire la verifica della sostenibilità finanziaria dell'offerta stessa, come previsto dal capitolo 3

b) effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa;

c) presentare la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE nella misura fissata dal punto VIII del presente bando e con le modalità ivi indicate. Non saranno accettate fidejussioni bancarie che contengono clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune. Nel caso di fidejussioni bancarie non conformi a quanto prescritto nel presente avviso, ove il concorrente non **si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà del concorrente stesso**. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale;

d) depositare presso il Comune, prima della stipula del contratto, copia di polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata dello stesso, con le modalità e gli importi di cui al punto VIII del presente bando.

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione in contrasto con le dichiarazioni del concorrente comporta la pronuncia con atto motivato di decadenza dall'aggiudicazione, dell'incameramento della cauzione provvisoria ed alla facoltà per l'amministrazione di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il medesimo effetto consegue dalla mancata produzione della documentazione o dall'inosservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario. L'Amministrazione procede inoltre alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara comporta la segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Nelle more della stipula del contratto l'Amministrazione **si riserva di immettere l'aggiudicatario nel possesso della struttura, previa presentazione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative richieste, onde consentire la programmazione e l'inizio delle attività nei termini. Nel caso in cui a seguito della verifica dei requisiti si riscontri la falsità delle dichiarazioni, verrà disposta la riconsegna della struttura e l'incameramento della cauzione** e l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al secondo classificato con eventuale immediata immissione nel possesso dell'immobile alle medesime condizioni previste per il primo aggiudicatario. Sono fatti salvi eventuali risarcimenti dei danni.

XIV. ULTERIORI INFORMAZIONI.

1) L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta.

2) Al termine delle verifiche effettuate, con esito positivo, ai sensi del cap. XII, con l'aggiudicatario sarà stipulato il contratto di affitto d'azienda nella forma della scrittura privata autenticata: tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario, nessuna esclusa.

3) Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese a:
- presentare in modalità telematica SUAP – Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Pinzolo – la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività per il sub ingresso nell'esercizio di alimenti e bevande aperta al pubblico;
- ottenere le ulteriori autorizzazioni amministrative e/o sanitarie obbligatorie per lo svolgimento dell'attività;
- volturare i contratti relativi alle utenze presso gli uffici preposti.

4) Si precisa che le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del contratto saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente e in ogni caso dal foro di Trento. Per quanto non indicato nel presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Pinzolo

5) Sarà a carico dell'aggiudicatario la voltura delle autorizzazioni per il funzionamento della struttura, le quali, alla scadenza della gestione medesima dovranno essere riconsegnate al Comune;

6) La mancata presa in consegna della struttura con relativa apertura al pubblico e stipula contrattuale entro i termini di cui al presente avviso, per cause inerenti l'aggiudicatario, essendo tale termine ritenuto essenziale nell'interesse dell'Ente, comporterà la pronuncia di decadenza dall'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo ed impregiudicato il risarcimento di ulteriori danni. In tale caso l'Amministrazione si riserva di affidare l'azienda al concorrente che segue in graduatoria.

7) saranno a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179 le spese sostenute per la pubblicazione del presente avviso: le stesse dovranno essere rimborsate al Comune di Pinzolo entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

8) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. per quanto compatibile. Al presente invito viene allegata l'informativa per il trattamento dei dati personali;

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento allo schema di contratto di affitto approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 147 dd. 08.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, disponibile presso la Segreteria Generale del Comune di Pinzolo.

Per maggiori informazioni e per la consultazione di tutti gli atti di gara, nonché l'inventario dei beni e le planimetrie, è possibile rivolgersi presso l'ufficio Segreteria Generale del Comune di Pinzolo del Comune di Pinzolo, Viale della Pace n. 8 – Responsabile dell'Area Amministrativa Binelli dr.ssa Maria Pia – tel. 0465-509106, fax 0465-502128 sostituito in sua assenza dal Vice Segretario della Gestione Associata dr. Raffaele Binelli tel. 0465-509103. e-mail segreteria@comune.pinzolo.tn.it o segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio telematico del Comune di Pinzolo fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, su un quotidiano locale e sul sito web del Comune di Pinzolo al seguente indirizzo www.comune.pinzolo.tn.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
f.to Binelli dr.ssa Maria Pia
(firmato digitalmente)



ALLEGATI

- Allegato n. 1) Schema di contratto d'affitto d'azienda;
- Allegato n. 2) Fac-simile di dichiarazione requisiti generali;
- Allegato n. 3) Fac-simile di dichiarazione dei requisiti di capacità tecnico professionale;
- Allegato n. 4) Fac-simile dichiarazione offerta tecnica;
- Allegato n. 5) Fac simile offerta economica;
- Allegato n. 5) Planimetrie dello stato dei luoghi;
- Allegato n. 6) Attestato di prestazione energetica
- Allegato n. 7) Inventario provvisorio dei beni costituenti l'Azienda

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per quanto compatibile con il Regolamento UE 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che Comune di Pinzolo intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza.

Si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- 4) il titolare del trattamento è il Comune di Pinzolo nella persona del Sindaco pro tempore;
- 5) Responsabile della Protezione dei dati è la dr.ssa Michela Branchi dpo@comune.pinzolo.tn.it

f.to
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Binelli dr.ssa Maria Pia
- firmato digitalmente -